

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
IL DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA DELLA GIUNTA REGIONALE
E
LA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE EVENTI

Il Dipartimento “Sociale – Enti Locali - Cultura”, della Giunta Regionale D’Abruzzo rappresentata dal Direttore pro tempore _____

E

La Fondazione Consiglio regionale Eventi, di seguito “*Fondazione*”, rappresentata in questo atto da _____

PREMESSO

- lo Statuto regionale;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e ss.mm.ii.;
- la L.R. 01 ottobre 2013, n. 31 “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 16 luglio 2019, n. 20 “*Istituzione del Festival Dannunziano*”;
- la L.R. 9 luglio 2020, n. 16 “*Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni*” con particolare riferimento all’art. 20
- la L.R. 31 luglio 2020, n. 19 “*Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo*”;
- la L.R. 10 luglio 2024, n. 11 “*Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni.*” con particolare riferimento all’art. 11, co.2
- la L.R. 6 febbraio 2025, n. 3 “*Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni.*” Con particolare riferimento all’art. 37;
- la LR 28 novembre 2025, n. 34 “*Adesione al Premio nazionale di cultura Benedetto Croce e ulteriori disposizioni*”;
- la L.R. 15 gennaio 2026, n. 2 “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2026)* con particolare riferimento all’art. 6, co 1 e all’Allegato 2;
- la L.R. 15 gennaio 2026, n. 3 “*Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.*”;
- la L.R. 3 marzo 2026, n. 4 “*Istituzione dell'Onorificenza "Filomena Delli Castelli" in memoria di tutte le donne abruzzesi che si sono particolarmente distinte nella storia della Regione Abruzzo e ulteriori disposizioni*” con particolare riferimento all’art. 11 e all’Allegato 1;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- in applicazione del richiamato art. 27, co. 4 della L.R. n. 4 del 25 Gennaio 2024, è stata costituita in data 20 febbraio 2024 la Fondazione "Consiglio Regionale Eventi", con sede a L'Aquila, alla quale il Consiglio regionale partecipa come socio unico fondatore;
- l'art. 2 dello Statuto della citata "Fondazione Consiglio regionale eventi" prevede che lo scopo esclusivo della Fondazione è quello di promuovere, coordinare e curare la gestione e l'organizzazione di eventi previsti in specifiche leggi regionali al fine di valorizzarli quali importanti veicoli di impulso e sviluppo del territorio regionale dal punto di vista turistico, culturale, sociale ed economico. Tali eventi possono includere, tra l'altro, festival, esposizioni, concorsi, mostre;
- la Fondazione ha gestito e coordinato eventi di cui alle LL.RR. n. 20/2019, art. 20 L.R. 16/2020, L.R. 19/2020 ex DGR 525/25;

RICHIAMATA altresì la DGR _____ recante " *Interventi culturali ex art 6 della L.R. n. 2/26 e art. 18 della L.R. 4/2026. Approvazione schema di convenzione con la "Fondazione Consiglio Regionale Eventi"* che approva il presente schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale

**TUTTO CIO' PREMESSO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente atto disciplina l'affidamento alla "Fondazione" dell'organizzazione e della gestione di eventi e/o gruppo di eventi, oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, come già previsto dall'art. 18 L.R. n. 11 del 10/07/2024, anche per eventi ulteriori;
2. I contraenti si impegnano a operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nonché nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente atto ha ad oggetto di cui alle l.r. n. 20/2019, n. 16/2020 e n. 19/2020 degli eventi di seguito riportati:
 1. l'attuazione degli eventi:
 - Festival Dannunziano;
 - Notte dei Serpenti;
 - Progetto della Transumanza e dei Tratturi;
 - Festival dei Popoli Europei;
 - Contributo progetti valorizzazione patrimonio medievale;
2. Ha ad oggetto altresì la partecipazione della Regione Abruzzo alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 14 al 18 maggio 2026

Articolo 2 – Compiti della Fondazione

1. La Fondazione provvede a promuovere le edizioni 2026 degli eventi di cui all'art. 2 co.1 del presente atto.
2. Per l'attuazione degli eventi di cui all'art. 2 co.1, la Fondazione presenta una proposta di programma degli eventi per la valutazione e la relativa approvazione da parte dell'Assessore regionale, competente per materia;
3. Per la partecipazione della Regione Abruzzo alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 14 al 18 maggio 2026, la Fondazione provvede alla predisposizione e gestione delle fasi organizzative per la presenza con uno stand regionale e consolidare il brand Abruzzo. Si occuperà, inoltre, di gestire l'attività dello stand ed i rapporti con gli editori, autori ed altri stakeholders.
4. Alla Fondazione non è riconosciuto alcun compenso per l'attività istituzionale svolta, nel rispetto delle specifiche del progetto approvato.

Articolo 3 – Modalità attuative e trasferimento delle risorse

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, co 1 il Dipartimento DPG provvede al trasferimento delle risorse alla Fondazione per il tramite dell'Ufficio Affari Genarli e contabilità su richiesta della Fondazione e previa

- approvazione del programma di interventi da parte dell'Assessore regionale competente;
2. Per gli interventi di cui all'art. 2, co 3 il Dipartimento DPG provvede al trasferimento delle risorse alla Fondazione per il tramite del Servizio DPG027 su richiesta della Fondazione e previa approvazione del programma di interventi da parte dell'Assessore regionale competente;
 3. Le risorse trasferite, ai sensi del co.1 devono essere rendicontate, entro un mese dalla conclusione degli eventi, all'Ufficio Affari Genarli e contabilità;
 4. Le risorse trasferite ai sensi del co. 2 devono essere rendicontate, entro un mese dalla realizzazione dell'evento al Servizio DPG027 Ufficio Beni Culturali – Programmazione, Gestione ed Attuazione Interventi Finanziati con Fondi Regionali, Nazionali ed Europei – Film Commission.

Articolo 4 – Rendicontazione delle attività

1. Ai fini della rendicontazione la Fondazione deve produrre apposita relazione sull'attività svolta con indicazione delle spese sostenute.
2. Tutte le spese devono:
 - essere effettivamente e strettamente connesse al programma degli eventi approvato;
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, etc.), dai quali risulti chiaramente l'oggetto della prestazione svolta dal soggetto che eroga il servizio o fornisce beni;
 - essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto Fondazione, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione finanziata.
3. A tal proposito si specifica quanto segue:
 - tutte le spese erogate dalla Fondazione devono essere tracciabili e riferite all'evento;
 - tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto (CUP);
 - le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento.

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Dlgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente accordo è il Direttore del Dipartimento

Articolo 6 – Durata

1. Il presente atto ha validità limitata alla organizzazione e gestione dell'eventi in argomento e fino alla conclusione delle procedure di verifica della rendicontazione da parte della Regione Abruzzo.
2. Il presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento da una delle Parti, previa comunicazione scritta all'altra Parte della volontà di risoluzione.

Art. 7 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, nei limiti previsti dall'assetto normativo vigente, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____ lì _____

La Fondazione Consiglio Regionale Eventi

Il Direttore del Dipartimento